



Regolamento 15-01

Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (contrassegno stradale)

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Dato che il regolamento non è ancora pubblicato, eventualmente alcuni rimandi non sono ancora attivi.

Indice

1	In generale	3
2	Obbligo di pagamento	3
2.1	Strade assoggettate.....	3
2.2	Persone assoggettate.....	3
2.3	Veicoli assoggettati.....	4
2.3.1	Principi e disposizioni generali	4
2.3.2	Veicoli con targhe trasferibili	4
2.3.3	Trattori a sella, semirimorchi e autoarticolati	4
2.3.4	Veicoli a motore trainati.....	4
2.3.5	Veicoli d'epoca.....	4
2.4	Veicoli non assoggettati alla tassa	5
3	Vendita del contrassegno stradale	5
3.1	Periodo di vendita e durata della validità.....	5
3.2	Punti vendita.....	6
3.2.1	Punti vendita in Svizzera	6
3.2.2	Punti vendita all'estero	6
3.2.3	Punti vendita al confine	6
3.2.4	Vendita in Internet.....	6
3.3	Prezzo di vendita	6
4	Apposizione del contrassegno al veicolo	7
5	Restituzione/rimborso e sostituzione	7
5.1	Punti vendita.....	7
5.2	Persone assoggettate alla tassa	7
5.2.1	Contrassegni distrutti o non utilizzati	7
5.2.2	Rottura del parabrezza.....	8
5.2.3	Contrassegni acquistati erroneamente per veicoli non assoggettati alla tassa	8
6	Ricorsi.....	8
7	Controlli.....	8
8	Disposizioni penali	8
8.1	Contravvenzioni.....	8
8.2	Falsificazione di contrassegni e riutilizzo	9
9	Informazioni	9

1 In generale

Dal 1985 per l'utilizzo delle autostrade e semiautostrade svizzere (strade nazionali 1^a e 2^a classe) deve essere versata una tassa, riscossa sotto forma di contrassegno stradale, il cui prezzo è di 40 franchi. Il contrassegno è valido dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno successivo. Un contrassegno incollato correttamente al veicolo funge da prova di avvenuto pagamento.

I veicoli stranieri sono parificati a quelli svizzeri.

Basi legali:

- Costituzione federale ([Cost.; RS 101, art. 86 cpv. 2](#))
- [Legge del 19 marzo 2010 sul contrassegno stradale \(LUSN; RS 741.71\)](#)
- [Ordinanza del 24 agosto 2011 sul contrassegno stradale \(OUSN; RS 741.711\)](#)
- Decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali ([RS 725.113.11](#))
- Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa ([PA; RS 172.021](#))

2 Obbligo di pagamento

2.1 Strade assoggettate

La tassa è riscossa per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe (strade nazionali soggette alla tassa) contrassegnate da segnali di indicazione verdi per autostrade e semiautostrade.



[Mappa delle strade nazionali a pagamento](#)

Presso la dogana di Basel-St. Louis, Rheinfelden e Kreuzlingen il tratto di strada tra la dogana e la prima uscita (o in direzione inversa) può essere percorso anche senza contrassegno.

Prima di utilizzare una strada assoggetta alla tassa, il veicolo deve essere munito di un contrassegno valido e apposto in modo conforme.

Punti vendita vedi cifra 3.2.

2.2 Persone assoggettate

Il conducente e, in subordine, il detentore del veicolo sono assoggettati alla tassa.

2.3 Veicoli assoggettati

2.3.1 Principi e disposizioni generali

In generale tutti i veicoli a motore e i rimorchi fino a un peso totale di 3,5 tonnellate (veicoli leggeri) immatricolati in Svizzera o all'estero sono assoggettati alla tassa. Rientrano in questa categoria in particolare le autovetture, i motocicli, gli autofurgoni, gli autoveicoli abitabili, i rimorchi eccetera.

Tali veicoli devono essere muniti di un contrassegno valido e apposto in modo conforme.

I veicoli a motore e i rimorchi con un peso superiore alle 3,5 tonnellate (veicoli pesanti) devono essere muniti di un contrassegno stradale se non sono assoggettati alla [tassa sul traffico pesante](#). Perciò soprattutto i veicoli di lavoro pesanti (p. es. autogru) sono assoggettati alla tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali. >> [Link alla panoramica LTTP/LUSN](#)

Determinante è il peso complessivo indicato nella licenza di circolazione. Se tale informazione manca, è determinante il peso effettivo comprensivo di conducente, passeggeri e carico.

2.3.2 Veicoli con targhe trasferibili

Il contrassegno è vincolato al veicolo e non può essere trasferito a un altro veicolo. Pertanto ogni veicolo con targhe trasferibili che utilizza una strada assoggettata alla tassa deve essere munito di un contrassegno valido e apposto in modo conforme.

2.3.3 Trattori a sella, semirimorchi e autoarticolati

I trattori a sella fino a un peso totale autorizzato di 3,5 tonnellate, che possono agganciare solo semirimorchi fino a un peso totale autorizzato di 3,5 tonnellate, devono essere muniti di contrassegno valido. Anche sul semirimorchio va apposto il contrassegno. Nel caso di trattori a sella immatricolati in Svizzera, si tratta di veicoli esentati dalla tassa sul traffico pesante e che quindi non devono essere equipaggiati con un apparecchio di rilevazione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP).

I trattori a sella fino a un peso totale autorizzato di 3,5 tonnellate che possono agganciare semirimorchi con un peso totale autorizzato superiore alle 3,5 tonnellate non devono essere muniti di contrassegno. Nel caso di trattori a sella immatricolati in Svizzera, si tratta di veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante e che quindi devono essere equipaggiati con un apparecchio di rilevazione della TTPCP.

Gli autoarticolati fino a un peso totale autorizzato di 3,5 tonnellate, immatricolati come unità, devono essere muniti di un solo contrassegno. Invece quelli con un peso totale autorizzato superiore alle 3,5 tonnellate, immatricolati come unità, sono assoggettati alla TTPCP.

2.3.4 Veicoli a motore trainati

I veicoli a motore rimorchiati e quelli trainati come un rimorchio sono assoggettati alla tassa.

2.3.5 Veicoli d'epoca

I veicoli d'epoca sono assoggettati alla tassa.

2.4 Veicoli non assoggettati alla tassa

Non sono assoggettati alla tassa:

- i veicoli con targhe di controllo militari e i veicoli noleggiati o requisiti dall'esercito muniti di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+;
- i veicoli della polizia, del Corpo delle guardie di confine, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, le ambulanze, i veicoli dei servizi di manutenzione delle strade nazionali contrassegnati come tali e i veicoli della protezione civile con targhe di controllo blu e segno distintivo internazionale della protezione civile;
- i veicoli impiegati in operazioni di soccorso in caso di catastrofi, incendi e incidenti;
Spiegazione: sono esonerate dalla tassa soltanto le corse effettuate «direttamente» nell'ambito di operazioni di soccorso o di esercitazioni comuni di formazioni di soccorso svizzere ed estere nella zona di confine. L'esenzione non vale per le escursioni aziendali.
- i veicoli di organizzazioni intergovernative con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;
- i veicoli di governi esteri in missione ufficiale;
- gli assi di trasporto;
- i veicoli senza targhe condotti al controllo ufficiale;
- i veicoli impiegati durante i controlli ufficiali e gli esami ufficiali di conducente;
- i rimorchi fissi, i rimorchi e i carrozzini laterali;
Spiegazione: i rimorchi fissi (in genere rimorchi a una ruota) sono collegati al veicolo trattore in almeno due punti fissi. Servono esclusivamente per il trasporto di cose (art. 20 cpv. 3e OETV ed esempio).
- i trattori a sella leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante (vedi cifra 2.3.3);
- gli autoveicoli leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante (vedi cifra 2.3.3);
- i veicoli muniti di targhe professionali svizzere utilizzati per corse in giorni feriali.
Spiegazione: sono assoggettate alla tassa le corse effettuate la domenica e nei seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale.

L' Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), Tasse sulla circolazione, può, in casi motivati e tenuto conto degli accordi internazionali o per ragioni umanitarie, autorizzare altre eccezioni all'assoggettamento alla tassa. Inoltre può sospendere temporaneamente l'assoggettamento per determinati tratti di strada nazionale quando la polizia devia parzialmente o totalmente il traffico su tali strade a causa di catastrofi o di altre situazioni straordinarie. Le autorità comunali o cantonali competenti presentano le relative domande al UDSC, Tasse sulla circolazione.

3 Vendita del contrassegno stradale

3.1 Periodo di vendita e durata della validità

Il contrassegno può essere venduto o messo in circolazione al più presto il 1° dicembre dell'anno precedente. Dà diritto a utilizzare le strade nazionali assoggettate alla tassa dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno successivo.

Non sono disponibili contrassegni speciali e più economici per periodi più brevi. È quindi necessario acquistare un contrassegno anche se utilizzato una sola volta.

Regolamento 15-01 – 1° gennaio 2022

Il contrassegno perde la sua validità se:

- a) non è stato apposto direttamente al veicolo;
- b) non è stato apposto nel punto prescritto (vedi cifra 4);
- c) è stato alterato o se è stato alterato lo strato adesivo originale;
- d) non è stato incollato sul veicolo con lo strato adesivo originale.

3.2 Punti vendita

3.2.1 Punti vendita in Svizzera

In Svizzera i Cantoni, segnatamente l'Associazione dei servizi della circolazione (asa) da essi incaricata, sono responsabili della vendita dei contrassegni. I contrassegni possono essere acquistati presso gli uffici postali, la maggior parte delle stazioni di servizio, le autofficine, le sedi del TCS e gli uffici della circolazione. Per la vendita in Internet vedi cifra 3.2.4.

3.2.2 Punti vendita all'estero

All'estero i contrassegni possono essere acquistati nei punti vendita designati da organizzazioni con le quali l'UDSC, Tasse sulla circolazione, ha concluso un pertinente accordo, ovvero presso la maggior parte degli Automobile Club, presso le aree di servizio autostradali situate in prossimità del confine svizzero nonché nelle edicole o nelle tabaccherie (Austria). Per la vendita in Internet vedi cifra 3.2.4.

[Panoramica dei punti vendita dei contrassegni all'estero](#)

3.2.3 Punti vendita al confine

Al confine svizzero i contrassegni possono essere acquistati presso tutti gli uffici doganali occupati.

3.2.4 Vendita in Internet

Il contrassegno è acquistabile anche online presso diversi distributori ufficiali.

Non è vietato rivendere, o acquistare, in Internet contrassegni non utilizzati. Si consiglia tuttavia di fare molta attenzione agli acquisti presso distributori non ufficiali o mediante piattaforme di asta. Spesso infatti vi vengono rivenduti contrassegni usati e quindi non validi. L'utilizzo di un contrassegno di questo tipo è punibile.

3.3 Prezzo di vendita

Il prezzo di vendita per il contrassegno annuale è pari a 40 franchi. Il contrassegno costituisce la prova dell'avvenuto pagamento. Il supporto del contrassegno (mod. 15.90) funge da giustificativo per la tassa versata.

Al confine svizzero gli uffici doganali accettano anche EUR, GBP, USD (solo banconote). Il resto viene reso sempre in franchi e applicando un tasso di cambio sfavorevole per il viaggiatore. È possibile pagare il contrassegno stradale anche con le abituali carte di addebito/credito.

Il prezzo di vendita per i contrassegni venduti all'estero viene fissato in valuta estera. Periodicamente l'UDSC lo adegua e lo comunica ai partner di distribuzione.

[Panoramica dei prezzi di vendita del contrassegno all'estero](#)

Maggiorazioni, costi di gestione eccetera sui prezzi di vendita ufficiali non sono ammessi e non vanno accettati. Tuttavia le possibilità dell'UDSC per evitarlo sono molto esigue. I reclami vanno pertanto rivolti direttamente al punto vendita. L'UDSC non rimborsa maggiorazioni.

4 Apposizione del contrassegno al veicolo

Prima di utilizzare una strada nazionale assoggettata alla tassa il contrassegno deve essere apposto al veicolo secondo le modalità qui di seguito.

- Il contrassegno deve essere incollato direttamente sul veicolo. Il fissaggio con nastro adesivo, pellicole o altri mezzi ausiliari non è consentito ed è punito. Vale lo stesso per i contrassegni trasportati, ma non incollati (vedi cifra 8). >> [Link alle disposizioni penali](#)
- Nel caso dei veicoli a motore il contrassegno va fissato sul lato interno del parabrezza, in un punto ben visibile dall'esterno.
- Nel caso di veicoli senza parabrezza, rimorchi e motoveicoli su una parte accessibile e non facilmente intercambiabile.

Se il contrassegno, per motivi tecnici, non può essere incollato sul lato interno del parabrezza (per esempio parabrezza in vetro blindato o veicoli più vecchi, in cui sul lato interno del parabrezza è apposta una pellicola di protezione [Securiflex] ecc.), allora va fissato in un altro punto accessibile e non facilmente intercambiabile (p. es. vetro laterale).

Se sui rimorchi e i motoveicoli il contrassegno non può essere fissato in un punto accessibile e non facilmente intercambiabile, si tollera, affinché non possa essere rubato, che sia incollato e trasportato su una copia della licenza di circolazione.

Il contrassegno è valido solo per il veicolo su cui è stato incollato. Può essere ceduto soltanto con il veicolo. Non è consentito rimuovere e trasferire il contrassegno su altri veicoli. [Link](#) Ciò vale anche in caso di sostituzione del parabrezza. [Link](#) I contrassegni staccati non sono validi.

5 Restituzione/rimborso e sostituzione

5.1 Punti vendita

Entro il termine di restituzione stabilito i punti vendita ufficiali in Svizzera e all'estero inviano i contrassegni non venduti alle loro organizzazioni di vendita.

Se un punto vendita non rispetta il termine di restituzione, l'UDSC, Tasse sulla circolazione, sostituisce o rimborsa i contrassegni intatti che le vengono trasmessi con domanda motivata al più tardi l'anno seguente a quello della loro validità. Le domande vanno presentate all'UDSC, Tasse sulla circolazione. I contrassegni più vecchi non vengono ripresi.

I contrassegni perduti o rubati nei punti vendita sono considerati venduti e vengono conteggiati. Si rinuncia al conteggio se si comprova inequivocabilmente che i contrassegni non sono stati messi in circolazione. L'onere della prova spetta al punto vendita.

5.2 Persone assoggettate alla tassa

5.2.1 Contrassegni distrutti o non utilizzati

In caso di uso improprio, danneggiamento o perdita del contrassegno non sussiste alcun diritto al rimborso o alla sostituzione. Vale lo stesso per contrassegni acquistati in eccedenza e non utilizzati. Solo in casi eccezionali e motivati i contrassegni vengono ripresi. Le domande vanno presentate all'UDSC, Tasse sulla circolazione.

Gli uffici doganali sostituiscono gratuitamente i contrassegni in caso di errore di stampa evidente.

5.2.2 Rottura del parabrezza

Se il parabrezza è danneggiato e deve essere sostituito, occorre apporre un nuovo contrassegno. Nel caso di veicoli esteri gli uffici doganali sostituiscono gratuitamente il contrassegno non più utilizzabile con uno dello stesso anno. A tale fine vanno presentati all'ufficio doganale il vecchio contrassegno (almeno la parte con il numero di serie) e la fattura dell'officina.

Nel caso di veicoli svizzeri i costi per il nuovo contrassegno sono assunti dalle assicurazioni (casco). Ogni anno nel primo trimestre le assicurazioni effettuano i conteggi con l'UDSC, Tasse sulla circolazione, in base alle convenzioni stipulate tra l'UDSC, Tasse sulla circolazione e l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA).

Se nel caso di un veicolo svizzero i costi di sostituzione del contrassegno non sono assunti da una compagnia d'assicurazione, l'UDSC, Tasse sulla circolazione, sostituisce il contrassegno dietro presentazione del vecchio contrassegno (almeno la parte contenente il numero di serie), della fattura dell'officina nonché della dichiarazione da parte dell'assicurazione che non sussiste copertura. Le domande vanno presentate all'UDSC, Tasse sulla circolazione.

5.2.3 Contrassegni acquistati erroneamente per veicoli non assoggettati alla tassa

I contrassegni (anche quelli già incollati) acquistati erroneamente per veicoli non assoggettati all'obbligo del contrassegno (p. es. autoveicoli abitabili con un peso totale autorizzato superiore alle 3,5 tonnellate) vengono ripresi senza emolumento dagli uffici doganali e dall'UDSC, Tasse sulla circolazione e il prezzo d'acquisto rimborsato.

6 Ricorsi

Le decisioni degli uffici doganali o delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate con ricorso amministrativo all'UDSC, Tasse sulla circolazione. Le loro decisioni possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il termine di ricorso è di 30 giorni e si basa sulla [PA](#).

7 Controlli

Ai fini dell'applicazione della tassa, l'UDSC e la polizia eseguono dei controlli. Gli organi di controllo possono fermare i veicoli ed entrarvi al fine di verificare la validità del contrassegno.

In caso di contravvenzione, tali organi di controllo possono chiedere i documenti di legittimazione del conducente per accertarne l'identità.

Le persone non domiciliate in Svizzera che, durante un controllo, contestano l'assoggettamento alla tassa non pagano immediatamente la tassa e, se del caso, la multa, devono depositare gli importi corrispondenti oppure fornire un'altra garanzia appropriata.

8 Disposizioni penali

8.1 Contravvenzioni

Chiunque utilizza intenzionalmente o per negligenza, al volante di un veicolo, una strada nazionale assoggettata alla tassa o utilizza il contrassegno in modo non conforme alle prescrizioni è punito con una multa di 200 franchi.

Se non è stato possibile fermare il veicolo o identificare il conducente, la multa è notificata al detentore del veicolo.

Regolamento 15-01 – 1° gennaio 2022

È punibile in particolare la circolazione di un veicolo:

- a) senza contrassegno o con contrassegno scaduto;
- b) con contrassegno non incollato;
- c) con contrassegno non apposto nel punto prescritto, per esempio
 - contrassegni per i rimorchi apposti a un veicolo trattore;
 - contrassegni apposti su targhe trasferibili;
 - contrassegni apposti sul lunotto posteriore o su un vetro laterale anziché sul parabrezza;
 - contrassegni per veicoli senza parabrezza, rimorchi e motoveicoli apposti su una parte facilmente intercambiabile.

Oltre alla multa il conducente deve pagare anche il prezzo del contrassegno, se ancora non ne possiede uno, e lo deve incollare al suo veicolo secondo le prescrizioni.

Se si tratta di una combinazione di veicoli (p. es. un'autovettura con rimorchio abitabile), in cui né il veicolo trattore né il rimorchio sono muniti di contrassegno valido, la multa viene riscossa due volte.

8.2 Falsificazione di contrassegni e riutilizzo

Il contrassegno autostradale è un valore di bollo ufficiale. La falsificazione, l'imitazione o la contraffazione di un contrassegno rientra tra i reati punibili ai sensi del Codice penale e comporta una denuncia presso il Ministero pubblico.

Anche l'utilizzo o il solo trasporto del contrassegno non incollato (anche su strade non assoggettate alla tassa) e il riutilizzo di contrassegni già annullati sono denunciati e puniti (cfr. cifra 3.1).

9 Informazioni

Le risposte alle domande frequenti sono disponibili alle [FAQ](#).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla centrale d'informazione dell'UDSC (zollau-skunft@bazg.admin.ch / tel. +41 58 467 15 15)

Per domande di altra natura rivolgersi a:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Tasse sulla circolazione
3003 Berna